CAMERA DEI DEPUTATI N. 3144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FUSCAGNI

Istituzione del marchio di qualità ambientale termale

Presentata il 20 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il binomio terme-ambiente rappresenta un importante patrimonio naturale che merita di essere realizzato.

Attualmente in Europa esistono due metodi per certificare la qualità ambientale: « Ecolabel » ed « Ecoaudit ». Il primo certifica la qualità ecologica del prodotto; il secondo quella del sito nel quale si trova l'impresa.

Questi strumenti appaiono insufficienti a rispondere ad una esigenza come quella che avvertiamo, perché sono stati pensati e realizzati essenzialmente per industrie e per siti definiti e limitati.

Il nuovo « marchio di qualità ambientale termale » che si propone potrebbe dare un importante impulso di sviluppo ad un settore, notoriamente in crisi, che solo se riuscirà a offrire una risposta alle richieste di qualità ambientale della vita e di turismo salutistico, potrà trovare una spinta economica all'*impasse* nella quale si trova.

Il piano idrogeologico permetterà di monitorare il complesso del sito termale e non solamente l'area amministrativa dove questo si trova. Dovranno essere effettuati studi comprensoriali in modo da definire una mappa idrogeologica territoriale, così da tutelare, come bene primario, l'acqua termale.

Il bilancio ambientale d'impresa si realizza attraverso il monitoraggio periodico del proprio impatto ambientale, l'analisi delle aree critiche, la pianificazione degli interventi correttivi e l'allocazione delle risorse economiche per la gestione e protezione dell'ambiente, attraverso le decisioni di investimento, non solo connesse ai costi

e ricavi legati alla produzione e vendita del prodotto, ma anche ai costi attuali e futuri, sia interni che sociali e attraverso un'attività di comunicazione all'esterno delle prestazioni ambientali della società, necessaria per avere un ritorno in termini di profitto e di immagine delle spese ambientali sostenute.

La contabilità ambientale d'impresa, non identificabile con un unico strumento o metodologia, rappresenta il tentativo di far fronte alla richiesta di nuove informazioni strettamente collegate alla variabile strategica ambiente, riorganizzando le informazioni già contenute nella contabilità aziendale tradizionale. Si allarga così il concetto di capitale produttivo inserendovi elementi di patrimonio naturale.

Gli accordi volontari rappresentano la spina dorsale del progetto, perché coinvolgono la classe imprenditoriale. Com'è noto, la salvaguardia ambientale è presupposto essenziale per lo sviluppo del turismo. Il turismo vive d'ambiente. In questi anni c'è stata, oltretutto, una diffusa presa di coscienza rispetto ai problemi ambientali della località prescelta. Gli albergatori dovranno quindi accordarsi su codici di autodisciplina che sottolineino le caratteristica di tutela ambientale, come la gestione delle acque, la gestione del consumo energetico, la razionalizzazione dei rifiuti e la raccolta differenziata, l'uso di carta riciclata, il *marketing* e la promozione delle attività ambientali ai fini commerciali e molti altri aspetti che dovranno seguire il profilo del territorio nel quale le attività alberghiere si trovano.

Il marchio di qualità ambientale termale è quindi un nuovo strumento per il mercato turistico e sarà realizzato attraverso la sinergia degli enti pubblici e della classe imprenditoriale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il marchio di qualità ambientale termale, assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle imprese operanti nel settore turistico-termale, a seguito di accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) presenza di un piano idrogeologico del territorio comprensivo del sito termale su cui operano le imprese interessate, con eventuale assunzione di vincoli urbanistici;

b) stesura, da parte delle imprese che gestiscono la concessione termale, di un bilancio ambientale da affiancare al bilancio finanziario; per gli esercizi alberghieri che gestiscono direttamente la concessione termale, è richiesta altresì una relazione tecnica che evidenzi le modalità di uso del bene naturale da parte dell'azienda;

c) sottoscrizione di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri, aventi ad oggetto codici di autodisciplina volti a migliorare l'uso dell'energia e dei materiali di consumo a favore della maggiore tutela ambientale;

d) stesura, ad opera dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio, di una relazione che evidenzi l'attività di *marketing* e promozione volta a valorizzare i caratteri naturali e storico-artistici del territorio termale;

e) presentazione, da parte degli enti locali competenti, di un piano relativo alla gestione dei rifiuti ed all'assunzione di azioni specifiche di conservazione e corretta fruizione dell'ambiente naturale;

f) stesura, ad opera della comunità montana competente, di una relazione nella quale si evidenziano le caratteristiche naturali del territorio termale.

ART. 2.

1. La certificazione degli accordi volontari tra gli albergatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è effettuata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia competente per territorio.

2. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica dal Ministero dell'ambiente ogni due anni.

ART. 3.

1. Lo Stato promuove con propri stanziamenti la diffusione e la promozione sul mercato turistico del marchio di qualità ambientale termale.

ART. 4.

1. Il marchio di qualità ambientale termale, che deve essere conforme al modello riportato nell'allegato A alla presente legge, ha le seguenti caratteristiche:

a) colore bianco, nella zona contrassegnata dalla lettera A;

b) colore giallo 45 M., giallo 100, rosso C. 25 100 M. 25 Y, nella zona contrassegnata dalla lettera B;

c) colore verde 100 C 20 M. 100 Y, nella zona contrassegnata dalla lettera C;

d) colore blu 100 cyan - 50 Magenta, nella zona contrassegnata dalla lettera D.

ALLEGATO A
(v. articolo 4)

